

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DI OCHTENDUNG"

* * * * *

Art. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

E' costituita in Caiazzo l'Associazione denominata: **Amici di Ochtendung**.

L'associazione ha sede in Caiazzo (CE), temporaneamente nei locali di Piazza G. Verdi sede della Pro Loco.

L'attività associativa si svolge nel rispetto delle norme del C.C. e del presente Statuto.

L'Associazione non ha fini di lucro; è apolitica e apartitica; si ispira ai principi della convivenza democratica tra i popoli, nel rispetto delle loro diversità, e favorisce iniziative volte a sviluppare i rapporti tra Caiazzo e Ochtendung attingendo ai rispettivi patrimoni culturali ed agevolando relazioni interpersonali tra i cittadini dei due comuni.

A tal fine si vuole pervenire attraverso il coinvolgimento della cittadinanza, delle singole associazioni presenti sul territorio nonché delle Istituzioni.

Art. 2 - DEI SOCI

I soci si distinguono in soci fondatori, soci sostenitori e soci ordinari.

Sono fondatori i soci intervenuti all'approvazione dell'atto costitutivo dell'Associazione; sono soci sostenitori i soci che versano una quota annuale superiore alla quota sociale almeno il doppio di questa; sono soci ordinari tutti gli altri.

La quota sociale annuale è fissata in L. 25.000, singoli, in L. 40.000, famiglie, da versare entro il 31 dicembre per l'anno successivo.

I soci che non rassegnano le dimissioni entro il 15 dicembre sono tenuti a versare la quota anche per l'anno successivo.

Si acquista la qualità di socio mediante domanda scritta sottoposta ad accoglimento da parte del Consiglio di Amministrazione ed a seguito di versamento della quota associativa.

La decisione del Consiglio è inappellabile.

Art. 3 - La qualità di socio si perde per dimissioni oppure per esclusione a causa di mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso entro il 30 giugno dell'anno medesimo. Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle dimissioni o dichiara la decadenza per morosità, secondo i casi.

Può altresì essere dichiarata la decadenza da socio per indegnità mediante provvedimento motivato assunto dall'Assemblea dei Soci.

Art. 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei revisori dei Conti.

Art. 5 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta l'anno in Assemblea Generale ordinaria e tutte le volte che occorre in Assemblea Straordinaria.

Il conto, il bilancio e la relazione morale e finanziaria sono sottoposti all'esame dell'Assemblea in corso della sessione ordinaria.

La convocazione è effettuata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso inviato a domicilio dei soci e dei Revisori dei Conti; l'avviso deve recare l'elenco degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Il socio impossibilitato ad intervenire può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega conferita con dichiarazione sottoscritta in calce all'avviso di convocazione pervenutogli. Il delegato non può essere portatore che di una sola delega.

Per la validità della seduta in prima convocazione occorre la presenza di almeno della metà più uno dei soci, computando come presenti i soci rappresentati da delegati.

In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, l'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea può anche essere convocata in sessione straordinaria su richiesta firmata da non meno di un terzo del numero dei soci; la domanda elenca gli oggetti che si vuole siano sottoposti all'esame dell'Assemblea. Il Presidente dirama gli inviti di convocazione entro giorni quindici dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 6 - L'Assemblea elegge con votazione segreta:

I membri del Consiglio di Amministrazione;

I Revisori dei Conti;

Per le operazioni di scrutinio il Presidente costituisce il seggio elettorale chiamando a farne parte tre soci.

L'assemblea procede mediante votazione palese in sede di esame dei seguenti altri oggetti di sua competenza esclusiva:

- conto consuntivo; bilancio preventivo; relazione morale e finanziaria; misura della quota associativa annuale; modifiche da apportare allo Statuto dell'Associazione. La esclusione di soci per indegnità segue sempre in seduta e votazione segrete.

L'Assemblea assume determinazioni in ordine ad ogni argomento portato alla sua cognizione; le determinazioni su questioni riguardanti persone sono sempre assunte mediante votazione segreta.

Art. 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si compone di sette membri eletti dall'Assemblea a votazione segreta mediante schede vidimate da uno dei componenti del seggi elettorale.

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati. In caso di vacanza per dimissioni, per decadenza o decesso di membri del Consiglio, si provvede alla surrogazione con votazione da adottare nella prima delle sezioni ordinarie che seguirà l'evento. Tutte le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite; agli stessi, però, è dovuto il rimborso delle spese sostenute per assolvere a specifici mandati.

Art. 8 - Il Consiglio è organo deliberativo; ad esso è demandato di provvedere:

- a) alla formulazione del bilancio di previsione ed al relativo programma di azione;
- b) alla stesura, unitamente al tesoriere, dei conti consuntivi e delle relazioni sull'attività svolta;
- c) allo studio delle modalità di svolgimento delle manifestazioni programmate; all'esame e alla deliberazione sulle proposte formulate per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione e collabora, se richiesto alla realizzazioni delle attività aventi conformi a quelle del presente statuto, promosse da associazioni od Enti;
- d) si adopera per agevolare e rendere possibili scambi di visite tra gruppi delle due comunità, studiando e predisponendo quando occorre per l'accoglienza;
- e) provvede altresì a promuovere i rapporti interpersonali tra i cittadini dei due Comuni.

Per lo svolgimento delle predette attività il Consiglio può richiedere, ogni qualvolta ritenuto opportuno, la collaborazione dei singoli associati.

Rientra, altresì, nelle competenze del Consiglio sulle lite attive e passive e su ogni altro argomento, esclusi quelli riservati all'Assemblea.

In caso di assoluta necessità ed urgenza, delibera anche su argomenti riservati all'Assemblea dei soci, salvo sottoporre a ratifica le deliberazioni alla prima riunione assembleare.

Il membro del Consiglio che sia assente per tre sedute consecutive, senza darne giustificazione, viene dichiarato decaduto dal Consiglio medesimo.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità dei voti, è decisivo il voto del Presidente.

Art. 9 - DEL TESORIERE

Assume le funzioni di tesoriere un membro del Consiglio su deliberazione consiliare; Il Tesoriere dura in carica tre anni e può essere rieletto, svolge le mansioni gratuitamente. Egli riscuote le quote sociali, effettua pagamenti su ordine di pagamento scritto dal Presidente e dal Segretario; è responsabile della conservazione delle scritture contabili, redige il consuntivo annuale e la relazione finanziaria congiuntamente al Consiglio di Amministrazione.

Il conto deve essere sottoposto all'esame dei revisori entro il quindici di gennaio.

I fondi di cassa a disposizione dell'Associazione sono depositati in c/c presso Istituto Bancario. Al prelievo di somme si provvede con firma congiunta del Presidente e del tesoriere.

Art. 10 - PRESIDENTE E SEGRETARIO

Il Presidente è eletto dal Consiglio dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente rappresenta l'Associazione, presiede l'Assemblea dei soci e le sedute consiliari. Egli designa un Vice Presidente scegliendo tra i membri del Consiglio.

In caso di vacanza del posto di Presidente il Consiglio provvede alla surrogazione.

Qualora le dimissioni del Presidente si riferiscono anche alla sua qualità di Consigliere, si procederà a cura dell'Assemblea, nella prima seduta valida, alla surrogazione di un posto di membro del Consiglio di Amministrazione lasciato libero dal Presidente dimissionario; a seguito di che il Consiglio, a norma del primo comma del presente articolo, procede alla nomina del nuovo Presidente.

Analogamente si procede a seguito delle dimissioni presentate dal Segretario e dal Tesoriere.

Con la nomina del nuovo Presidente viene a verificarsi la decadenza dell'incarico di Vice Presidente.

Verificandosi contemporanea vacanza di Presidente e di Vice Presidente, provvede alla convocazione dell'Assemblea il membro anziano del Consiglio di Amministrazione il quale presiederà la seduta fino alla nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.

Il Segretario viene eletto dal Consiglio nel proprio seno, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Le sue funzioni sono gratuite; collabora con il Presidente nel dare esecuzione ai deliberati assembleari e consiliari, ed è responsabile della tenuta dei registri e dei verbali di cui all'articolo seguente.

Art. 11 - Il consiglio assicura la conservazione e l'aggiornamento dei seguenti libri e registri da tenersi a cura del Segretario e del Tesoriere secondo le proprie competenze:

- a) libro dei soci;
- b) registro delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) registro delle deliberazioni del Consiglio;
- d) registro cronologico per il protocollo della corrispondenza;
- e) il libro inventario del patrimonio;
- f) il giornale di cassa;
- g) Il registro dei provvedimenti adottati dal Collegio dei Revisori.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione devono essere raccolte in registri a pagine precedentemente numerate e firmate dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il controllo della regolare tenuta della contabilità sociale è effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti e si concretizza nella relazione su quanto emerso in sede di esame del conto consuntivo, relazione da sottoporsi in uno col conto a provvedimento deliberativo dell'Assemblea dei soci.

Il Collegio rimette al Consiglio la relazione sul conto entro il quindici di febbraio.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei Soci che li sceglie nel proprio seno, con esclusione dei Consiglieri in carica; il suo mandato dura un biennio e i singoli membri possono essere riconfermati.

I revisori possono partecipare alle sedute dell'Assemblea, alle quali partecipano senza diritto di voto.

Ai revisori non è dovuto alcun compenso.

Art. 13 – VARIE

Assiste alle sedute dell'Assemblea dei Soci ed alle sedute del Consiglio di Amministrazione, con funzioni di Segretario, il Segretario in carica.

Sia nell'Assemblea dei Soci così come nelle sedute del Consiglio di Amministrazione, non potranno essere discusse proposte non iscritte all'ordine del giorno a meno che la maggioranza dei convenuti non ne dichiari l'urgenza chiedendone la trattazione.

I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci non letti, approvati e sottoscritti in sede di adozione, sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea per approvazione nella prima, successiva seduta assembleare.

Art. 14 – VARIAZIONI DELLO STATUTO

Qualsiasi modifica o aggiunta allo Statuto dovrà essere deliberata dall'Assemblea dei Soci con la presenza della maggioranza assoluta dei **soci iscritti** e con voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci presenti.

Art. 15 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

Con l'atto deliberativo di scioglimento e con separato voto, l'Assemblea determina la destinazione da dare all'eventuale residuo attivo e ad ogni altro attivo patrimoniale, immobiliare e mobiliare, risultante dalla copertura di eventuali passività. Di tale assegnazione saranno beneficiari il Comune di Caiazzo e/o Istituzioni o Enti assistenziali.

Letto ed approvato in seduta dell'Assemblea dei Soci del 22 luglio 1996.

Verbale N. 1

LO STATUTO VIENE AMPLIATO CON GLI ART. 16 E 17 APPROVATI NELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL 30 MARZO 2009

Art. 16 – NOMINA DEL PRESIDENTE ONORARIO

Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente onorario tra i componenti del Direttivo che si sono distinti per la loro opera svolta nell'Associazione. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 17 – TESSERE SOCIALI ONORARIE

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di rilasciare tessere sociali onorarie ad autorità e/o persone di altre Associazioni purché la loro Associazione svolga attività socio-culturali senza fini di lucro.